

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO - SEZIONE CIVILE -

in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, al termine dell'udienza di discussione orale del 23 marzo 2021, pronunzia, mediante lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la seguente

SENTENZA

nella controversia civile iscritta al n. omissis del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2019, vertente

TRA

BANCA

- OPPONENTE -

E

CORRENTISTA

- OPPOSTA -

Oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo

RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE

La presente decisione è adottata ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. e, quindi, è possibile prescindere dalle indicazioni contenute nell'art. 132 c.p.c. Infatti, l'art. 281-sexies c.p.c., consente al giudice di pronunciare la sentenza in udienza al termine della discussione dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, senza dover premettere le indicazioni richieste dal secondo comma dell'art. 132 c.p.c., perché esse si ricavano dal verbale dell'udienza di discussione sottoscritto dal giudice stesso. Pertanto, non è affetta da nullità la sentenza, resa nella forma predetta, che non contenga le indicazioni riguardanti il giudice e le parti, le eventuali conclusioni del P.M. e la concisa esposizione dei fatti e dei motivi della decisione (Cass. civ., Sez. III, 19 ottobre 2006, n° 22409).

Ancora, in tale sentenza è superflua l'esposizione dello svolgimento del processo e delle conclusioni delle parti, quando questi siano ricostruibili dal verbale dell'udienza di discussione e da quelli che lo precedono. (Cass. civ., Sez. III, 11 maggio 2012, n° 7268; Cass. civ., Sez. III, 15 dicembre 2011, n° 27002)

L'opponente ha proposto opposizione avverso il d.i. n. omissis del 30.07.2019, con il quale le veniva ingiunto di consegnare all'odierna opposta copia degli estratti conto completi (ordinari, estratti scalari e riepilogo delle competenze) relative al rapporto di conto corrente ordinario n. omissis riferiti ai seguenti periodi: - dall'inizio rapporto sino al I trim. anno 1997 compreso; - III trimestre anno 1997; - II trimestre 1999; - III trimestre anno 2002, oltre a "copia degli ulteriori contratti eventualmente sottoscritti durante il corso dei rapporti sopra indicati", con condanna al pagamento delle spese della procedura.

L'opponente eccepiva in via preliminare l'incompetenza per territorio del tribunale adito e nel merito sosteneva l'infondatezza della domanda per inesistenza dell'obbligo di conservazione ultradecennale della documentazione richiesta oltre che per indeterminatezza, per quanto riguarda "i contratti eventualmente sottoscritti". Chiedeva quindi dichiararsi l'incompetenza del tribunale di Lagonegro e nel merito chiedeva la revoca del decreto ingiuntivo opposto con vittoria di spese.

Si costituiva quindi in giudizio la CORRENTISTA contestando gli avversi assunti e, in particolare, sostenendo: - che l'obbligo di consegna degli estratti conto richiesti alla banca e anteriori al decennio rinvia fondamento nella norma di cui all'art. 2220 c.c. ai sensi del quale le scritture contabili devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione; - che, nel caso di estratto conto, il dies a quo a partire dal quale le banche

Sentenza, Tribunale di Lagonegro, Giudice Maurizio Ferrara, n. 219 del 23 marzo 2021

potrebbero liberarsi degli estratti conto decorrerebbe dalla data "dell'ultima registrazione ossia la data con cui si dà atto della chiusura del conto con saldo a zero";- che pertanto le banche avrebbero l'obbligo di conservare gli estratti conto per almeno dieci anni dalla cessazione del rapporto; - che, pur non volendo accedere a tale ricostruzione, l'obbligo di consegna degli estratti conto "ultradecennali" sarebbe giustificata anche in forza della disciplina del rapporto di mandato, espressamente richiamata per il rapporto di conto corrente bancario dall'art. 1856 c.c., e più nello specifico nell'obbligo di rendiconto di cui all'art. 1713 c.c..

Parte opposta chiedeva pertanto il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto.

Con provvedimento del 12.02.2020 il Tribunale rigettava la richiesta di provvisoria esecuzione e, considerata la natura documentale della causa, rinviava la causa all'odierna udienza ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., con termine per note difensive finali.

In via preliminare va rigettata l'eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte opponente.

Ed invero, come ribadito anche di recente dalla Corte di Cassazione, con impostazione ormai consolidata, "in tema di competenza per territorio, il foro convenzionale può ritenersi esclusivo solo in presenza di una dichiarazione espressa ed univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare alla ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la concorrenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa" (Cass. Sez. 6-3 Ord. n. 21010/2020; in termini analoghi Cass- n. 2874/2002, Cass n. 4757/2005).

Nel caso di specie l'art. 20 del contratto di conto corrente n omissis prevede testualmente: "Per ogni controversia che potesse sorgere tra il Correntista e la Banca in dipendenza dei rapporti di conto corrente, e di ogni altro rapporto di qualsiasi natura, il Foro competente è quello nella cui giurisdizione trovasi la dipendenza/sede centrale della Cassa presso la quale si è costituito il rapporto".

La clausola sopra richiamata pertanto non contenendo un'enunciazione espressa sulla comune intenzione delle parti di rinunciare ai fori ordinari non può ritenersi che stabilisca un foro convenzionale esclusivo.

Tanto precisato, considerato che dalla documentazione in atti e, in particolare, dalla comunicazione trasmessa dalla banca opponente alla società opposta (all. n. 2 prod. opposta), risulta che il luogo di esecuzione dell'obbligazione di consegna è il Comune di San Brancato di Sant'Arcangelo (PZ) laddove la BANCA ha una filiale che, secondo quanto dedotto dall'opponente, gestisce il rapporto di conto corrente per cui è causa, va dichiarata la competenza del giudice adito ai sensi dell'art. 20 c.p.c. rientrando tale Comune nel circondario del Tribunale di Lagonegro.

Tanto premesso l'opposizione è fondata e va pertanto accolta.

In via preliminare con riguardo alle deduzioni delle parti contenute negli scritti difensivi conclusionali in merito alla condizione di procedibilità della mediazione osserva il Tribunale che l'improcedibilità della domanda non è stata eccepita dal convenuto né è stata rilevata d'ufficio dal giudice in prima udienza ai sensi dell'art. 5 co. 1 bis d.lgs 28/2010 e pertanto le eventuali contestazioni sono tardive e quindi inammissibili.

Passando al merito della res controversa la società opposta, titolare presso la BANCA del rapporto di conto corrente ordinario n. omissis, ha chiesto in via monitoria la consegna alla banca opponente di copia degli estratti conto antecedenti al decennio oltre che dei "contratti eventualmente sottoscritti".

Con riguardo agli estratti conto, come correttamente affermato dalla banca, la domanda non può essere accolta non essendovi un obbligo per le banche di conservazione della documentazione in questione per un tempo superiore al decennio.

Sentenza, Tribunale di Lagonegro, Giudice Maurizio Ferrara, n. 219 del 23 marzo 2021

Ai sensi dell'art. 119 d.lgs. n. 385/1993 (T.U.B.) *“Il cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. Al cliente possono essere addebitati solo i costi di produzione di tale documentazione”*.

La norma in questione, che prevede un implicito limite temporale, pari a dieci anni, per la conservazione della documentazione bancaria da parte degli istituti di credito, considerato il riferimento generico alla *“documentazione inerente a singole operazioni”*, è senz'altro applicabile anche agli estratti di conto corrente, che per l'appunto recano indicazione di tutte le movimentazioni relative ad un determinato rapporto.

Alla luce di tale chiara disposizione normativa deve quindi ritenersi infondata la pretesa della società opposta volta ad ottenere la consegna da parte della banca degli estratti conto *“ultradecennali”*.

Né può ritenersi che tale diritto possa trovare fondamento in altre disposizioni normative come pare sostenere la società opposta.

Non può innanzitutto richiamarsi la disposizione di cui all'art. 2220 co 1 c.c. (*“Le scritture devono essere conservate per dieci anni dalla data dell'ultima registrazione”*), secondo l'interpretazione fornita da parte opposta, perché se è vero che l'attività bancaria ha carattere d'impresa (art. 10 T.U.B.) e che le banche sono soggetti all'obbligo di iscrizione nel registro delle imprese ai sensi dell'art. 2195 co. 1 n. 4) c.c., non può parimenti sostenere, come ritiene l'opposta, che gli estratti conto siano scritture contabili.

La Corte di Cassazione ne ha rimarcato in più pronunce la differenza con argomentazioni del tutto condivisibili dalle quali il Tribunale non intende discostarsi.

In particolare la S.C. ha affermato che *“in tema di contratto di conto corrente bancario, gli estratti conto non possono essere inclusi tra le scritture contabili che hanno efficacia di piena prova, in quanto consistono in mere attestazioni delle operazioni annotate in conto e dei movimenti a credito ed a debito che ne derivano, essendo sottoposti ad autonoma disciplina dettata dall'art. 1832 c.c. e dall'art. 50 del d.lgs. n. 385 del 1993 che ne circoscrivono la valenza probatoria a determinate ipotesi subordinandola a specifici adempimenti”* (Cass. Sez. I Ord. n. 28819/2017; in termini analoghi Cass. Sez. I Sent. n. 16971/2009 che afferma in modo perentorio che gli estratti conto *“non sono annoverati tra le scritture contabili di cui agli artt. 2214 e 2217 c.c.”*). Inoltre non può farsi a meno di evidenziare che l'estratto conto, essendo funzionale a certificare le movimentazioni debitorie e creditorie intervenute dall'ultimo saldo, con le condizioni attive e passive praticate dalla banca, sottende istanze di tutela esclusivamente verso i creditori. Il riferimento alla *“natura”* e alle *“dimensioni delle imprese”*, come criteri identificativi delle *“altre scritture contabili”* di cui al comma secondo dell'art. 2214 c.c., lascia invece intendere che il processo identificativo di tali atti presupponga sempre, nel caso, in aggiunta ad istanze di tutela di interessi esterni, l'obiettivo dell'imprenditore a conoscere l'andamento e i risultati della sua attività.

Va aggiunto che proprio la norma di cui all'art. 50 T.U.B., richiamata da parte opposta a sostegno della propria tesi, nella parte in cui prevede che le banche possano chiedere il decreto ingiuntivo *“anche in base all'estratto conto, certificato conforme alle scritture contabili da uno dei dirigenti della banca interessata ...”* costituisce, al contrario, un evidente argomento a sostegno della non riconducibilità degli estratti conto alla categoria delle scritture contabili, secondo la definizione e la disciplina di cui al codice civile. Se infatti il primo non fosse altro che una *species* di scrittura contabile non avrebbe ragion d'essere il riferimento distinto ai due concetti fatto dal legislatore e l'attestazione di conformità richiesta. Da ultimo non può farsi a meno di notare che, pur volendosi ricondurre gli estratti conto alla categoria delle scritture contabili, la disciplina di cui all'art. 119 T.U.B sarebbe comunque prevalente, in quanto volta a disciplinare in modo speciale i rapporti di conto corrente bancari posto che, per i motivi già esposti, non vi è motivo per ritenere che il riferimento generico contenuto a tale ultima norma alla *“documentazione inerente a singole operazioni”* non includa anche gli estratti conto che, come già visto, contengono un'indicazione analitica di tutte le movimentazioni relative ad un determinato rapporto.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

Sentenza, Tribunale di Lagonegro, Giudice Maurizio Ferrara, n. 219 del 23 marzo 2021

Ed è proprio il principio di specialità il motivo per il quale è da escludere che l'obbligo di consegna degli estratti conto antecedenti ai dieci anni possa trovare fondamento nell'obbligo di rendiconto previsto dall'art. 1713 c.c. a carico del mandatario.

Inoltre la tesi dell'opposta secondo cui la norma in questione sarebbe applicabile alle operazioni bancarie in conto corrente in forza del richiamo diretto alla regola del mandato contenuto nella norma di cui all'art. 1856 c.c. non appare condivisibile. Tale ultima norma, essendo rubricata "esecuzione d'incarichi", nella parte in cui prevede che la banca risponde secondo le regole del mandato per l'esecuzione d'incarichi ricevuti dal correntista o da altro cliente, non opera un richiamo indiscriminato alla disciplina in tema di mandato e quindi a tutte le obbligazioni nascenti da detto contratto e immaginate per tale tipo normativo. Il riferimento è invero limitato al regime di responsabilità, imponendo alla banca, nello svolgimento degli incarichi impartiti dal correntista, di adeguarsi al modello normativamente previsto della "diligenza del buon padre di famiglia". Non può ritenersi estesa al rapporto di conto corrente anche la disciplina delle obbligazioni che nascono dal contratto di mandato.

La domanda di consegna degli estratti conto va quindi rigettata.

Parimenti va rigettata anche la richiesta di consegna di "*copia degli ulteriori contratti eventualmente sottoscritti durante il corso dei rapporti sopra indicati*".

La richiesta in questione, per la sua genericità ed indeterminatezza, è inammissibile sia, dal punto di vista processuale, con riguardo alla norma di cui all'art. 633 co 1 c.p.c., che fa espresso riferimento alla "*consegna di una cosa mobile determinata*", sia, dal punto di vista sostanziale atteso che la giurisprudenza di legittimare nell'interpretare la norma di cui all'art. 119 comma quarto T.U.B., ha avuto modo di precisare che è necessario e sufficiente che l'interessato fornisca alla banca gli elementi minimi indispensabili per consentirle l'individuazione dei documenti richiesti, quali, ad esempio, i dati concernenti il soggetto titolare del rapporto, il tipo di rapporto a cui è correlata la richiesta e il periodo di tempo entro il quale le operazioni da documentare si sono svolte, (Cass., sez. I, 15 marzo 2016, n. 5091; Cass., sez. I, 12 maggio 2006, n. 11004).

Nel caso di specie la società opposta ha avanzato una richiesta generica di consegna di documenti senza fornire alcuna indicazione sul rapporto contrattuale di riferimento e mettendo in dubbio la stessa esistenza di tali documenti.

La domanda di consegna appare quindi infondata e va rigettata.

L'opposizione va quindi accolta e il decreto ingiuntivo n. omissis emesso in data 30.07.2019 va revocato.

Quanto alle spese di giudizio, esse seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri introdotti dal DM 55/14, come aggiornati nel 2018, con esclusione della fase istruttoria non tenutasi e con applicazione delle riduzioni di cui all'art. 4 co 1 del cit. D.M. per le restanti fasi.

P.Q.M.

Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla opposizione promossa come in epigrafe, disattesa ogni al-tra istanza ed eccezione, così provvede:

- 1) in accoglimento dell'opposizione, revoca il d.i. n. omissis emesso il 30.07.2019;
- 2) condanna la omissis al pagamento, in favore di parte opponente delle spese di lite che liquida in complessivi € 3.060,00 di cui € 290,00 per esborsi ed € 2.770,00 per compensi, oltre Iva, Cpa e rimb. spese forf. (nella misura del 15% del compenso).

Così deciso in Lagonegro, in data 23 marzo 2021

Il Giudice
dott. Maurizio Ferrara

Sentenza, Tribunale di Lagonegro, Giudice Maurizio Ferrara, n. 219 del 23 marzo 2021

**Il presente provvedimento è stato modificato nell'aspetto grafico, con l'eliminazione di qualsivoglia riferimento a dati personali, nel rispetto della normativa sulla Privacy*

EX PARTE CREDITORIS